



CGUE, 20 OTTOBRE 2025, C. 143-23, KI, FA C. MERCEDES-BENZ BANK AG, VOLKSWAGEN BANK GMBH

In materia di credito ai consumatori, l'art. 10, par. 2, lett. l), e l'art. 14 della direttiva 2008/48/CE devono essere interpretati nel senso che il termine per l'esercizio del diritto di recesso non decorre qualora il contratto di credito ometta di indicare, in forma percentuale concreta, il tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, sino a quando tale informazione non sia stata debitamente comunicata al consumatore; in tale ipotesi, il creditore non può eccepire il carattere abusivo del recesso in ragione del comportamento tenuto dal consumatore successivamente alla conclusione del contratto o all'esercizio del diritto medesimo. In caso di recesso da un contratto di credito collegato all'acquisto di un veicolo, il principio di effettività osta, inoltre, a criteri di calcolo dell'indennità compensativa per perdita di valore che includano elementi estranei all'uso del bene da parte del consumatore, quali quelli derivanti dalla differenza tra il prezzo di vendita praticato dal concessionario e il prezzo di riacquisto del veicolo al momento della restituzione. La direttiva 2008/48/CE non armonizza integralmente le conseguenze del recesso nei contratti di credito collegati e, pertanto, non osta a una normativa nazionale che imponga al consumatore il pagamento degli interessi debitori maturati tra il versamento delle somme al venditore e la restituzione del veicolo.

CAROLINA RENDINA *

**IL RECESSO-RIMEDIO CONTRO LA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI TIPICI:
APPUNTI A MARGINE DI UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ****

WITHDRAWAL AS A REMEDY AGAINST THE BREACH OF PRE-CONTRACTUAL INFORMATION DUTIES: NOTES ON A RECENT JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE

ABSTRACT: La sentenza in commento si inserisce nel quadro di una più generale evoluzione della disciplina europea e nazionale del credito ai consumatori, segnata dal progressivo superamento di modelli di tutela marcatamente protettivi in favore di un più equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti. La decisione sembra infatti orientarsi verso una maggiore responsabilizzazione del consumatore, pur senza trasformare il diritto di recesso in uno strumento oneroso, in linea con le più recenti scelte legislative che hanno introdotto un limite temporale massimo al suo esercizio al fine di prevenirne utilizzi opportunistici. In tale contesto, il contributo propone una lettura del recesso esercitato a fronte dell'inadempimento degli obblighi informativi in chiave rimediale, evidenziandone le ricadute sul piano delle conseguenze restitutorie nei contratti di credito collegati.

ABSTRACT: The paper examines a recent judgment of the European Court of Justice in the broader context of the evolving European framework on consumer credit. The decision reflects a shift from highly protective approaches towards a more

* Ricercatrice di Diritto privato – Unitelma Sapienza.

** Contributo sottoposto a revisione.



balanced model, aimed at preventing opportunistic uses of the right of withdrawal without depriving consumers of effective protection. The paper argues that, where withdrawal is triggered by breaches of mandatory information duties, it should be understood primarily as a remedial device, with significant implications for the restitutionary consequences in the field of linked credit agreements.

SOMMARIO: 1. *Il fatto*. – 2. *Corsi e ricorsi del recesso abusivo*. – 3. *Conseguenze del “recesso” da contratti di credito collegati*. – 3.1. *L’indennità compensativa per la perdita di valore del bene restituito*. – 3.2. *La questione degli interessi sulla somma mutuata*. – 4. *Appunti per un inquadramento degli obblighi restitutori alla luce della lettura rimediale del recesso per inadempimento di obblighi informativi*.

1. Il fatto

La sentenza in commento¹ offre all’interprete l’occasione per tornare a riflettere su alcune linee evolutive del diritto europeo del credito ai consumatori e sulle modalità con cui tali scelte sono state recepite negli ordinamenti nazionali, nonché su alcuni orientamenti sviluppatasi nella giurisprudenza interna.

Essa assume, peraltro, particolare interesse alla luce del recentissimo intervento del legislatore italiano, il quale, con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2225 (c.d. CCD 2). Pur innovando taluni aspetti della disciplina del credito ai consumatori, tale riforma ripropone nondimeno alcune delle questioni interpretative già emerse sotto la vigenza della direttiva 2008/48/CE, che la sentenza qui annotata – anche grazie ai puntuali rilievi sollevati dal giudice del rinvio – consente nuovamente di mettere a fuoco.

La decisione prende le mosse da una vicenda piuttosto lineare. Due consumatori tedeschi concludevano altrettanti contratti di credito finalizzati all’acquisto di un’autovettura destinata a uso privato. Come frequentemente accade nella prassi del mercato automobilistico, i concessionari presso i quali i veicoli erano stati acquistati avevano agito quali intermediari del credito per conto della Mercedes-Benz Bank e della Volkswagen Bank e gli importi finanziati, destinati all’acquisto delle automobili, venivano versati direttamente ai concessionari stessi.

A distanza di tempo dalla conclusione delle operazioni negoziali, entrambi i consumatori recedevano (ex art. 14 dir. 2008/48/CE)² dai contratti di credito. Essi sostenevano, tra le altre cose, che il recesso dovesse ritenersi tempestivo, poiché in nessuno dei contratti risultava indicato il tasso di interesse di mora applicabile. Tale omissione, a loro avviso, impediva il decorso del termine di quattordici giorni previsto dal diritto tedesco e, a monte, dall’art. 14 dir. 2008/48 cit., (cfr. altresì il nostro art. 125-ter

¹ CGUE, 20 ottobre 2025, c. 143-23, *KI, FA c. Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH*.

² Una disambiguazione terminologica, anche se ai più nota, è d’obbligo sin d’ora: come si tenterà di chiarire in queste pagine, infatti, la scelta del legislatore italiano di qualificare lo strumento in parola mediante l’utilizzo del termine *recesso*, se da un lato riflette un’opzione dogmatica non del tutto peregrina (sul punto cfr., *infra*, nt. 11), dall’altro si rivela inidonea a dar conto dell’ampia fenomenologia di forme che esso assume. Difatti, non solo il recesso consumeristico differisce ampiamente, quanto a presupposti e funzione, da quello disciplinato all’art. 1373 c.c., ma anche nell’ambito del diritto dei contratti del consumatore – e financo nel contesto di un medesimo *corpus* normativo (quali, ad es., il TUB, il TUF o il codice del consumo) – l’uso del medesimo termine non corrisponde a una effettiva unità di disciplina.



TUB) per l'esercizio del diritto di recesso, in quanto incideva sulla completezza delle informazioni obbligatorie che il contratto di credito, ai sensi dell'art. 10 della dir. 2008/48, deve contenere.

A fronte delle disposizioni del diritto tedesco applicabili alla fattispecie e degli orientamenti giurisprudenziali interni relativi agli effetti del recesso nei contratti di credito collegati, i giudici nazionali, chiamati a pronunciarsi sulla validità dei recessi e sulle relative conseguenze, hanno ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea alcune questioni pregiudiziali.

Queste vertono, in definitiva, sull'interpretazione dell'art. 10, par. 2, lett. l), nonché dell'art. 14, par. 1 e par. 3, lett. b) della direttiva 2008/48/CE, con particolare riguardo agli effetti dell'inosservanza degli obblighi informativi gravanti sul finanziatore³ e alle conseguenze derivanti dall'esercizio del diritto di recesso da contratti di credito collegati.

2. Corsi e ricorsi del recesso abusivo

In primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di qualificare come abusivo il recesso esercitato nel caso di specie dai consumatori. Le criticità derivano sia dal considerevole lasso di tempo intercorso tra la conclusione del contratto e la manifestazione dell'intenzione di sciogliersi dal medesimo, sia dalla circostanza che i debitori hanno continuato a utilizzare il veicolo finanziato fino alla pronuncia dei giudici nazionali sulla validità del recesso.

Con riguardo alla decorrenza del termine di quattordici giorni per l'esercizio del recesso, la Corte distingue tra l'ipotesi di informazione incompleta e quella di omissione totale delle informazioni richieste dalla direttiva. Nel primo caso, essa afferma che occorre verificare se la lacuna informativa sia idonea ad incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata dei propri diritti e obblighi. Difatti, il termine per l'esercizio del recesso potrebbe iniziare a decorrere anche in presenza di informazioni incomplete, purché le lacune non siano tali da privare il consumatore della possibilità di comprendere adeguatamente la portata dei suoi diritti o di esercitarli alle stesse condizioni che si sarebbero realizzate qualora le informazioni fossero state fornite in modo completo e corretto.

Diversamente, nell'ipotesi di omissione totale delle informazioni prescritte, la Corte ritiene che il termine di recesso non inizi affatto a decorrere⁴.

Quanto alla questione dell'abuso del diritto, la Corte richiama la giurisprudenza secondo la quale esisterebbe un principio generale secondo cui i privati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle prerogative loro riconosciute dal diritto dell'Unione (cfr. CGUE, 21 dicembre 2023, BMW

³ La dottrina in materia è vasta. Per considerazioni di carattere generale, si rinvia, tra gli altri, a DE POLI, *Gli obblighi gravanti sui «creditori» nella fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze della loro violazione*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce e il diritto italiano*, a cura di De Cristofaro, Giappichelli, 2009 55 ss.; MIRONE, *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, I, 592 ss.; MAUGERI, *Omissione di informazioni e rimedi nel credito al consumo. La decisione della CGE 42/15 e la proporzionalità dell'apparato rimediale italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, 134 ss.

⁴ In tal senso, già CGUE, Grande Camera, 13 dicembre 2001, *Heininger*, ove si afferma che, nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la mancata informazione del consumatore sul diritto di recesso impedisce la decorrenza del relativo termine di esercizio, con la conseguenza che lo *spatium deliberandi* resta potenzialmente indefinito, salva l'incidenza di eventuali limiti derivanti dal deterioramento o dal perimento del bene ovvero dall'avvenuta esecuzione della prestazione.



Bank e a., C-38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014⁵). Tuttavia, la pronuncia in commento sembra attribuire a tale principio una portata assai limitata, escludendo la necessità di verificare l'eventuale carattere abusivo del recesso quando il contratto non contenga una delle informazioni obbligatorie previste dalla direttiva⁶.

Questa impostazione si discosta dall'approccio adottato, sia pure con diversi limiti, nella citata sentenza *BMW Bank*, nella quale la Corte aveva individuato un argine all'esercizio del diritto di recesso nel caso in cui il contratto fosse stato integralmente eseguito. Difatti, sebbene tale soluzione sia stata oggetto di critiche in dottrina – che ha, in taluni casi, evidenziato come l'avvenuta esecuzione del contratto non costituisca necessariamente l'unico strumento di contenimento di potenziali comportamenti opportunistici⁷ – essa rappresentava comunque un tentativo di delimitare l'ambito operativo del rimedio.

La sentenza in commento sembra, invece, adottare un approccio più rigido, escludendo in via generale la possibilità di qualificare come abusivo il recesso esercitato in presenza di un'omissione informativa, così riducendo ulteriormente lo spazio per un controllo sul suo eventuale uso opportunistico da parte del consumatore.

Vero è che il quadro normativo è stato nel frattempo profondamente mutato dall'adozione della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e sostitutiva della precedente direttiva 2008/48/CE. Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dalla nuova disciplina vi è la previsione, all'art. 26, par. 2, di un termine di prescrizione dell'esercizio del diritto di recesso, il quale, laddove il consumatore non abbia ricevuto le informazioni prescritte, scade comunque dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito (v. nuovo art. 125-ter, comma 1-bis TUB, intro dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della dir. 2023/2225).

⁵ Senza considerare, tuttavia, che nella pronuncia richiamata la motivazione della Corte appare in realtà incentrata sulla circostanza che il contratto dal quale il consumatore intendeva recedere fosse ormai integralmente eseguito. Non a caso, parte della dottrina ha osservato come, nell'argomentare della Grande Chambre, il richiamo al principio del divieto di abuso del diritto assuma un ruolo sostanzialmente recessivo rispetto alla concreta configurazione della fattispecie: il recesso, infatti, non sarebbe stato privo di utilità – poiché avrebbe comunque comportato effetti restitutori, consentendo al consumatore di ottenere la differenza tra quanto versato e il credito restitutorio – ma è stato nondimeno escluso proprio in ragione dell'avvenuta esecuzione del contratto: sul punto, cfr. SANTARPIA, *Recesso di pentimento e abuso del diritto: il c.d. decalogo della grande sezione*, in *Foro it.*, 2024, n. 3, par. 2. Per un commento della pronuncia cfr. altresì PAGLIANTINI, *Non tutte le civette sono la nottola di Minerva che inizia il suo volo sul far del crepuscolo: chiose, sul recesso di pentimento, a margine di 'BMW Bank'*, *ivi*, 158 ss. Sul punto, si noti che è recentemente intervenuta un'ulteriore pronuncia (CGUE, 5 marzo 2026, *Eisenberger Gerüstbau*, C-564/24), resa in una controversia relativa a un contratto di servizi astrattamente soggetto alla disciplina dei contratti a distanza prevista dalla direttiva 2011/83/UE, avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di ponteggi, nella quale la Corte ha nuovamente aperto alla possibilità di valutare l'abusività del recesso del consumatore, qualora esso, alla luce delle circostanze del caso, si risolva in un uso distorto della tutela predisposta dalla normativa consumeristica e sia diretto a procurare un vantaggio indebito in danno del professionista.

⁶ In tal senso, v. anche CGUE, 09 settembre 2021, n. 33/20, UK c. V.B. GmbH, Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20, stando alla quale «la direttiva 2008/48 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso, previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l'esistenza del proprio diritto di recesso».

⁷ Si vedano i rilievi mossi da PAGLIANTINI, *Non tutte le civette sono la nottola di Minerva che inizia il suo volo sul far del crepuscolo: chiose, sul recesso di pentimento, a margine di 'BMW Bank'*, *cit.*, 163, stando al quale, in particolare, «non è attraverso la variabile eccezzuativa di un contratto interamente estinto che si confeziona costruttivamente un bilanciamento» tra interessi dell'impresa e tutela del consumatore.



L'introduzione di un *dies ad quem* sembra rispondere all'esigenza – espressamente richiamata dal considerando 64 della direttiva⁸ – di rafforzare la certezza del diritto e di evitare che l'esercizio del recesso possa essere procrastinato indefinitamente nel tempo. Sotto questo profilo, la nuova disciplina si inserisce in una più ampia tendenza del legislatore europeo volta a rendere più omogenei i regimi dello *jus poenitendi* consumeristico, attraverso la fissazione di un termine finale di esercizio che oggi accomuna una pluralità di fattispecie⁹.

Tuttavia, tale soluzione non elimina del tutto il problema dell'eventuale abuso del diritto di recesso. Il medesimo art. 26, al par. 2, esclude infatti l'operatività del termine massimo qualora il consumatore non sia stato informato del proprio diritto di recesso (cfr. altresì art. 125-ter, comma 1-ter TUB). Ne deriva che, in tal caso, lo *jus poenitendi* resta esercitabile senza limiti temporali e ciò, verosimilmente, tornerà a sollevare questioni in ordine al possibile esercizio abusivo dello stesso.

Una soluzione analoga è stata adottata anche nella disciplina della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Il d.lgs. 209/2025, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, ha infatti introdotto nel codice del consumo l'art. 59-octies, il cui comma 4 prevede che, qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni prescritte, il termine di recesso scada comunque dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza, salvo – ancora una volta – l'ipotesi in cui il consumatore non sia stato informato del proprio diritto di recesso.

La cifra del pentimento consumeristico resta, tuttavia, ancora l'eterogeneità dei suoi statuti¹⁰: permane infatti una differenza significativa – eppure, non necessariamente intenzionale – tra le due ipotesi. Nella disciplina della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari è, invero, previsto che l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento resti sospesa durante la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso. Una soluzione analoga avrebbe potuto essere adottata anche nel settore del credito al consumo, dacché già la direttiva 2008/48 consentiva agli Stati membri di prevedere la sospensione dell'efficacia del contratto durante il periodo di recesso e tale facoltà è stata ribadita anche dalla direttiva 2023/2225.

Il legislatore nazionale, tuttavia, non ha colto tale occasione¹¹ e ciò inevitabilmente solleva, come a breve si avrà modo di rilevare, problemi in ordine alla doverosità della corresponsione degli interessi

⁸ Nel quale si legge che «i consumatori dovrebbero avere il diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso dovrebbe in ogni caso scadere 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui alla presente direttiva. Il periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso».

⁹ Oggi il termine di prescrizione del diritto di recesso, diretto ad evitare che esso resti esercitabile *sine die* in presenza di omissioni informative (e decorrente da *dies a quo* variabili a seconda del tipo di contratto) è previsto da diverse disposizioni: cfr. artt. 53, (sia pure con alcune differenze) 73 e 59-octies, comma 4 cod. cons. In passato, invece, si tendeva a distinguere tra il recesso nei contratti di vendita e quello nelle operazioni creditizie e tale distinzione era stata da parte della dottrina ricondotta a una sorta di *ratio* europea del c.d. recesso duale. In questa prospettiva, mentre il contratto di vendita e quello di servizi risultavano soggetti ad un termine di prescrizione del diritto di recesso, analogo limite temporale non si sarebbe rinvenuto nelle operazioni creditizie in ragione delle specificità proprie di tali contratti. Su tale base si era quindi ritenuto giustificato un approccio differenziato alle diverse epifanie dello *jus poenitendi* (PAGLIANTINI, *L'ibridazione del nuovo recesso di pentimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 279).

¹⁰ La varietà degli statuti del recesso consumeristico è illustrata, tra gli altri, da PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*

¹¹ Nel vigore della normativa precedente, parte della dottrina sottolineava l'opportunità della previsione dell'inefficacia del contratto nella pendenza del termine per recedere: cfr. GORGONI, *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 4, 2011, 773, stando al quale, perché l'istituto del recesso-pentimento, previsto dall'art. 125-ter TUB, «sortisse l'effetto di rappresentare per il consumatore un effettivo rafforzamento di tutela [...] il legislatore avrebbe dovuto prevedere la sospensione dell'esecuzione del contratto in attesa dello spirare dello



sulla somma mutuata¹² (oggetto dell'obbligazione restitutoria a seguito del recesso)¹³ e, conseguentemente, in ordine alla stessa effettività del diritto riconosciuto al consumatore¹⁴.

3. Conseguenze del “recesso” da contratti di credito collegati

Posto dunque che il recesso deve ritenersi, nel caso di specie, tempestivo e non abusivo, l'argomentare della Corte volge alle conseguenze derivanti dal suo esercizio¹⁵.

Se la piena gratuità del recesso affermata nella sentenza *DC c. HJ*¹⁶ – nella quale la Corte ha escluso che il consumatore che abbia ricevuto una prestazione in virtù di un contratto negoziato fuori dai locali commerciali (nella specie, la ristrutturazione dell'impianto elettrico di un'abitazione), senza essere stato informato del diritto di recesso, possa essere tenuto a pagare alcunché per il servizio (comunque) ottenuto – è parsa emblematica di una stagione interpretativa fortemente orientata nel senso di una protezione del consumatore dai tratti quasi paternalistici¹⁷, la pronuncia in commento segna indubbiamente un passo in avanti rispetto a tale precedente. Essa non sembra, tuttavia, sciogliere tutti i nodi problematici che la materia continua a presentare.

La sentenza riconosce, infatti, la compatibilità con il diritto dell'Unione del sistema tedesco che, in caso di recesso da un contratto di credito collegato all'acquisto di un veicolo, addebita al consumatore

spatium deliberandi di quattordici giorni concesso al consumatore; solo la sospensione dell'efficacia impedirebbe la decorrenza degli interessi sulla somma mutuata dalla data del prelievo, oggetto dell'obbligazione restitutoria gravante sul consumatore pentito (che si somma a quella di restituzione del capitale avuto a credito: restituzione che dovrà avvenire per intero, non risultando normativamente giustificata l'idea che il consumatore non perda, esercitato il recesso, il beneficio della restituzione rateale». Nello stesso senso, BONGIOVANNI, *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, in *Eur. dir. priv.*, 2, 2014, 488, nt. 64, la quale sostiene che il legislatore italiano avrebbe potuto allineare la soluzione in tema di credito al consumo a quelle accolte dall'art. 30, co. 6, t.u.f., in materia di contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, e dall'art. 67-*duodecies*, co. 4, cod. cons., relativo ai servizi di investimento stipulati a distanza.

¹² Segnala chiaramente il legame tra le due questioni MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, §10, stando alla quale la sospensione dell'efficacia del contratto di credito fino allo spirare del termine per recedere avrebbe esonerato «il consumatore dalla restituzione (oltre al capitale) degli interessi maturati nel periodo intercorrente fra la conclusione del contratto e l'esercizio del recesso e da un eventuale rimborso delle spese non suscettibili di ripetizione».

¹³ La mancata sospensione dell'efficacia del contratto contribuisce a spiegare la qualificazione dello *jus poenitendi* riconosciuto al consumatore come atto unilaterale di scioglimento di un contratto già validamente concluso ed efficace: cfr. DE CRISTOFARO, *La disciplina unitaria del «diritto di recesso»: struttura e contenuti essenziali*, in *I «principi» del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto privato europeo*, a cura di De Cristofaro, Giappichelli, 2009, 351. V. anche GRISI, *Lo ius poenitendi tra tutela del consumatore e razionalità del mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, 569.

¹⁴ In tal senso, BARGELLI, *Effetti del recesso nei Principi Acquis del diritto comunitario dei contratti*, in *I «principi» del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto privato europeo*, a cura di De Cristofaro, Giappichelli, 2009, 393, la quale sottolinea lo stretto nesso che intercorre tra effetti del recesso ed effettività dello stesso.

¹⁵ Da questo punto di vista, la pronuncia in commento si pone in stretta continuità con il tritico *Heininger* (CGUE, Grande Camera, 13 dicembre 2001, cit.), *Schulte* (CGUE, Grande Camera, 25 ottobre 2005, C-350/03, in *Corriere Giur.*, 2006, 4, 481, con nota di CONTI, *Vendita c.d. porta a porta. La Corte di Giustizia prosegue il percorso tracciato dal caso Heininger*) e *Crailsheimer* (CGUE, 25 ottobre 2005, C-229/04, anch'essa in, in *Corriere Giur.*, 2006, 4, 481, con nota di CONTI, cit.), che ha affrontato il tema della compatibilità delle normative interne in materia di conseguenze del recesso con la *ratio* sottesa alla disciplina consumeristica.

¹⁶ CGUE, 17 maggio 2023, causa C-97/22.

¹⁷ PAGLIANTINI, *Non tutte le civette sono la noddola di Minerva che inizia il suo volo sul far del crepuscolo: chiose, sul recesso di pentimento, a margine di 'BMW Bank'*, cit., 159 discorre, in proposito, di «consumerismo rampante».



recedente: a) un'indennità compensativa per la perdita di valore del bene restituito; b) gli interessi maturati tra il versamento delle somme al venditore da parte del finanziatore e la restituzione del veicolo.

Sul punto, la Corte innanzitutto osserva che la direttiva 2008/48 (ma lo stesso vale per la dir. 2023/2225, cit.) non contiene disposizioni che disciplinino le conseguenze del recesso da un contratto di credito collegato sul contratto di fornitura di beni. Essa, invero, non procede ad un'armonizzazione completa sul punto, l'art. 14, paragrafo 3, lettera b), limitandosi a prevedere che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dal (solo) contratto di credito, egli deve rimborsare al creditore il capitale ricevuto, nonché gli interessi dovuti su tale capitale.

3.1. L'indennità compensativa per la perdita di valore del bene restituito

Per quanto riguarda le conseguenze del recesso dal contratto di credito *sul contratto di fornitura*, la pronuncia sembra segnare un'evoluzione rispetto a quanto affermato in occasione del precedente caso *Messner*¹⁸. Invero, la Corte afferma che il solo fatto che l'indennità compensativa per la perdita di valore del bene restituito possa risultare elevata rispetto al prezzo di acquisto del veicolo non è di per sé sufficiente a dimostrarne la sproporzione né a ritenere che il relativo metodo di calcolo renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di recesso. Ciò che rileva è, piuttosto, che l'importo dell'indennità rifletta l'effettivo deprezzamento del veicolo, risultante dal suo utilizzo e dal suo stato al momento della restituzione. Ne consegue che essa può essere richiesta anche quando di importo significativo, purché determinata sulla base di criteri idonei a misurare tale deprezzamento (condizione non soddisfatta dalla regola posta dalla giurisprudenza tedesca, stando alla quale l'importo dell'indennità compensativa dovuta al concessionario è calcolato deducendo dal prezzo di vendita da questi «praticato al momento dell'acquisto del veicolo da parte del consumatore» il «prezzo di acquisto pagato dal concessionario al momento della sua restituzione»¹⁹, e dunque facendo gravare sul consumatore oneri indipendenti da qualsiasi suo utilizzo del veicolo).

Si tratta, a ben vedere, di un approdo francamente condivisibile: la soluzione adottata dalla Corte evita, infatti, tanto il rischio di addossare al consumatore oneri non dipendenti dal suo comportamento quanto quello, opposto, di consentirgli di avvalersi dello *ius poenitendi* per conseguire vantaggi economici derivanti dall'utilizzo del bene senza sopportarne alcun costo.

¹⁸ Nella causa *Messner* (CGUE, 3 settembre 2009, C-489/07), relativa alla tutela dei consumatori nei contratti a distanza, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di imporre al consumatore il pagamento di un'indennità per l'uso del bene nel caso di esercizio del diritto di recesso. La Corte ha chiarito che l'art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che preveda in via generale il diritto del venditore di pretendere dal consumatore un'indennità per l'uso del bene acquistato a distanza qualora quest'ultimo eserciti il diritto di recesso entro i termini previsti. Una simile previsione, infatti, finirebbe per subordinare l'esercizio del diritto di recesso al pagamento di un corrispettivo e per comprimere la libertà del consumatore di avvalersi del periodo di riflessione garantito dalla direttiva, compromettendone l'effettività. La Corte ha tuttavia precisato che la direttiva non osta, in linea di principio, alla possibilità di imporre al consumatore il pagamento di un'indennità qualora egli abbia utilizzato il bene in modo incompatibile con i principi generali del diritto civile, quali la buona fede o il divieto di arricchimento senza causa, sempre che non risultino pregiudicati lo scopo della direttiva e l'effettività del diritto di recesso, valutazione rimessa al giudice nazionale.

¹⁹ Così CGUE, 20 ottobre 2025, c. 143-23, cit., § 29 e 86 ss. In sostanza, da quanto è dato intendere, il criterio seguito dalla giurisprudenza tedesca confronta non già due valori di mercato del bene, bensì il prezzo *retail* praticato dal concessionario al momento della vendita e il prezzo di ritiro del medesimo veicolo, usato, al momento della restituzione; così facendo, però, l'indennità finisce per riflettere non solo il deprezzamento del bene, ma anche la fisiologica differenza tra prezzo di vendita e prezzo di riacquisto del concessionario.



Un criterio di calcolo più aderente alla logica indicata dalla Corte potrebbe essere, allora, quello fondato sulla differenza tra il valore di mercato del veicolo al momento dell'acquisto e il valore di mercato del medesimo veicolo usato al momento della restituzione, che consentirebbe di isolare il deprezzamento effettivo del bene, evitando che la quantificazione dell'indennità risenta di variabili di natura commerciale, quali il margine di guadagno solitamente incamerato dal concessionario.

3.2. La questione degli interessi sulla somma mutuata

Venendo alla questione relativa all'obbligo di corresponsione degli interessi sulla somma mutuata, essa si inserisce nel più ampio tema del collegamento negoziale che, per chiara previsione del legislatore europeo – ieri all'art. 15 della direttiva 2008/48/CE, oggi all'art. 27 della direttiva (UE) 2023/2225 (v., altresì, art. 125 *quinquies* TUB) –, lega il contratto di finanziamento a quello di acquisto del bene (nel caso di specie, l'automobile)²⁰.

In tale prospettiva, infatti, l'art. 125-*quinquies* TUB chiarisce che, nel caso di inadempimento del fornitore e conseguente risoluzione del contratto di fornitura con scioglimento del contratto di finanziamento, il finanziatore deve rivolgersi al fornitore per ottenere la restituzione del capitale erogato.

Anche al di fuori dell'ambito applicativo di tale disposizione, la giurisprudenza nostrana appare ormai piuttosto uniforme nell'affermare che, in caso di scioglimento della complessa operazione²¹, l'obbligo di restituzione del capitale finanziato gravi sul prestatore del bene o del servizio (che abbia ricevuto l'importo) e non sul consumatore, argomentando tale soluzione proprio alla luce del collegamento negoziale che lega il contratto di credito al contratto di acquisto²².

²⁰ Prima della trasposizione, ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 di recepimento della direttiva 2008/48/CE, della disciplina del credito ai consumatori all'interno del TUB (sul punto, cfr., tra tutti, MACARIO, *Il percorso dell'armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter ventennale?*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE e il diritto italiano*, cit., 8 ss., nonché DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contratti*, 2010, 1048 ss.), l'art. 42 cod. cons. circoscriveva in modo significativo l'area del collegamento rilevante, subordinandone l'operatività alla sussistenza di un accordo di esclusiva in favore del finanziatore per la concessione del credito ai clienti del fornitore. Tale scelta normativa aveva suscitato, in chi proponeva di ricostruire operazioni di questo tipo secondo la logica del collegamento negoziale anche oltre i confini applicativi della disciplina consumeristica, il dubbio che una simile impostazione – restringendo la «portata effettiva di *consumer protection* della disposizione ai casi delle cosiddette finanziarie “di marca” (quale può essere quello, ad esempio, di Sava Leasing e Fiat Auto)» – finisse per determinare «in fin dei conti, una sorte di *deminutio capitis* del consumatore rispetto al comune debitore obbligato al ripagamento di un mutuo finalizzato» (in tal senso, MACARIO, *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*, in *Foro it.*, 1994, 3104). Per un'ampia disamina della disciplina all'indomani del recepimento della direttiva del 2008 e, in particolare, delle questioni che il collegamento negoziale rilevante ai sensi del TUB solleva in ordine alle ipotesi di inadempimento del fornitore, cfr. D'ADDA, *Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 3, 2011, 725 ss.

²¹ Le fattispecie più comuni riguardano, come dimostrano le pronunce cit. alla nt. seguente, la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita ed il conseguente scioglimento del mutuo ad esso collegato.

²² V. già Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in *Foro it.*, 1994, 3093 ss., con nota redazionale di Scoditti e meditato commento di Macario, *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*. Nello stesso senso, Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in *Giur. It.*, 2011, 2, 307, nota di Nigro, la quale afferma che «nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che *della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene* [corsivo nostro, n.d.a.], con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione



Se così è, sembra tuttavia difficile negare che anche in una fattispecie come quella in esame – nella quale il consumatore esercita il recesso *dal contratto di finanziamento*, determinando solo di riflesso lo scioglimento del contratto di acquisto (vicenda che, seguendo la logica fatta propria dalle nostre corti, dovrebbe giustificarsi per via del collegamento sussistente tra i due negozi²³) – debba essere il finanziatore a rivolgersi al venditore per ottenere la restituzione delle somme erogate. Non si vede, infatti, per quale ragione una simile soluzione debba essere prevista nel caso di inadempimento del fornitore e non anche nell'ipotesi in cui lo scioglimento dell'operazione economica derivi dall'esercizio del diritto di recesso del consumatore, peraltro in presenza di una violazione degli obblighi informativi gravanti sul finanziatore. Non sembra del resto peregrina l'idea che anche operazioni economiche di questo tipo finiscano spesso per agevolare non tanto (e non solo) l'acquisto, ma piuttosto la vendita di beni di consumo, favorendo un più disinvolto accesso al mercato. Ciò contribuirebbe a giustificare, anche sul piano economico, la collocazione dell'obbligo restitutorio in capo al venditore²⁴.

Sotto questo profilo, occorre tuttavia considerare che, come si anticipava, il diritto dell'Unione non procede a una completa armonizzazione delle conseguenze del recesso da contratti di credito collegati. In mancanza di una disciplina uniforme, i legislatori nazionali – e, in sede interpretativa, i giudici nazionali – restano dunque liberi di individuare le soluzioni più appropriate.

Proprio tale margine di autonomia sembra spiegare perché la Corte di giustizia abbia ritenuto, in linea d'altronde con alcuni precedenti²⁵, compatibile con la direttiva 2008/48 la scelta del legislatore

dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore»; 19 luglio 2012, n. 12454, in *Contratti*, 2012, 12, 993, nota di Caradonna (su tale pronuncia Cfr. altresì D'Amico, *Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali (considerazioni "inattuali" su collegamento negoziale e buona fede)*, in *Contratti*, 2012, 7, 712 ss.) stando alla quale «la concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l'obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario». V. altresì Tribunale Guastalla, 24 marzo 2015, n. 445. Non manca tuttavia, in dottrina, chi ha contestato che tale conclusione possa fondarsi sul solo richiamo alla teoria del collegamento negoziale. In particolare, si è osservato che il principio di relatività degli effetti del contratto sancito dall'art. 1372 c.c. impedirebbe di far discendere automaticamente dal collegamento tra i contratti un obbligo restitutorio a carico del venditore nei confronti del finanziatore, sicché una simile soluzione sarebbe giustificabile soltanto in presenza di una previsione normativa espressa, quale appunto quella contenuta nell'art. 125-*quinquies* TUB: in tal senso, D'Amico, *op. ult. cit.*, spec. 714 ss.

²³ Trattasi, tuttavia, di esito tutt'altro che scontato, se si considera che, come si dirà tra breve nel testo, anche nella pronuncia in commento, così come già avvenne, sia pure in sede di interpretazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nella sentenza CGUE, Grande Camera, 25 ottobre 2005, C-350/03, *Schulte*, la Corte rimette ai giudici nazionali il compito di individuare le conseguenze che il recesso dal contratto di finanziamento produce sul contratto ad esso collegato. In quel precedente, infatti, la Corte, disattendendo la tesi del consumatore e del Governo italiano circa la necessaria estensione degli effetti del recesso anche al contratto di acquisto immobiliare, affermò che spetta agli ordinamenti nazionali disciplinare non solo gli effetti del recesso sugli obblighi derivanti dal contratto di mutuo, ma anche le ricadute dell'eventuale scioglimento sul contratto di acquisto del bene finanziato e sulle garanzie ad esso accessorie. Ne derivava, nel sistema tedesco allora vigente, che, esclusa l'unità economica dell'operazione, il recesso dal mutuo non si sarebbe esteso automaticamente al contratto di acquisto dell'immobile.

²⁴ Cfr. DE POLI, *Gli effetti sul contratto di credito al consumo del recesso da un contratto concluso a distanza o a domicilio*, in *NGCC*, 2008, 23.

²⁵ Cfr., ad es., il caso *Crailsheimer*, cit., nonché il caso *Schulte*, cit., nel quale la CGUE affermò che «la direttiva 85/577 non osta a che: [...] una normativa nazionale preveda l'obbligo per il consumatore, nell'ipotesi di recesso da un contratto di mutuo ipotecario, non solo di restituire gli importi percepiti in base al detto contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi al tasso di mercato. Tuttavia, in una fattispecie nella quale, se la banca avesse adempiuto l'obbligo di informare il consumatore in merito al suo diritto di recesso, questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti come quelli oggetto della causa principale, l'art. 4 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di garantire che le rispettive normative



tedesco di porre a carico del consumatore l'obbligo di corrispondere gli interessi debitori (corrispettivi) per il periodo compreso tra il versamento delle somme al venditore del veicolo e la restituzione di quest'ultimo. In proposito, la Corte osserva che gli interessi rappresentano la contropartita dell'accesso al credito – operazione che resta, in linea di principio, a titolo oneroso – sicché l'obbligo di corrispondere non può essere considerato di per sé incompatibile con la libertà di recesso del consumatore né con la natura non onerosa di tale rimedio.

Tale soluzione, se trasposta nel nostro ordinamento, richiederebbe tuttavia qualche precisazione. Difatti, in un sistema, qual è quello nostrano, nel quale la giurisprudenza di legittimità non esita ad affermare che, nell'ambito delle operazioni di credito collegato, la restituzione del capitale deve essere richiesta al venditore *in quanto è quest'ultimo a beneficiare in via immediata della somma concessa a mutuo*²⁶, difficilmente si giustificerebbe la possibilità di pretendere dal consumatore il pagamento degli interessi sul capitale finanziato²⁷.

La questione si porrebbe, poi, in termini ancora più evidenti allorché il consumatore, a seguito dello scioglimento (riflesso) del contratto di compravendita, si ritenesse tenuto a corrispondere al venditore non solo un'indennità per l'eventuale perdita di valore del bene, ma anche una somma corrispondente al valore di godimento del medesimo per il periodo anteriore all'esercizio del recesso (ad esempio parametrata al costo di noleggio di un veicolo analogo per quel dato periodo)²⁸.

In una simile ipotesi, il cumulo tra interessi dovuti al finanziatore e valore di godimento da corrispondere al venditore rischierebbe infatti di tradursi in un eccessivo aggravio di oneri a carico del consumatore.

In altri termini, delle due l'una: o il consumatore corrisponde al venditore il valore di godimento del bene (utilizzato e) restituito, oppure è tenuto a pagare al finanziatore gli interessi sulla somma mutuata per il periodo intercorrente tra il versamento della stessa al venditore e la restituzione del veicolo²⁹.

nazionali tutelino i consumatori che non abbiano potuto evitare di esporsi a tali rischi, adottando provvedimenti tali da evitare che essi si trovino esposti alle conseguenze della realizzazione dei rischi medesimi».

²⁶ È questo, come visto, uno degli argomenti addotti dalle pronunce cit. alla nt. 17 al fine di giustificare la collocazione dell'obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta in capo al venditore, anziché al mutuuario.

²⁷ D'altronde, già la dottrina chiamata a confrontarsi con la disciplina previgente sottolineava che, a fronte dell'obbligo di corresponsione degli interessi al finanziatore, lo slittamento del termine per l'esercizio dello *jus poenitendi* nell'ipotesi di lacune ovvero omissioni informative, sarebbe rimasto rimedio scarsamente effettivo. In tal senso, cfr., tra gli altri, DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, cit., 1054 ss.; PADOVINI, *I contratti di credito ai consumatori. Il recesso e l'estinzione del rapporto*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2011, 701; BONGIOVANNI, *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 463, la quale rileva che «sarebbe forse stato preferibile prevedere, a fronte dell'inadempimento degli obblighi informativi da parte del finanziatore in sede di stipula del contratto (se non un sistema unitario, fondato sull'idea di attribuire a qualsiasi violazione di tal genere la medesima importanza, quanto meno) conseguenze che fossero concretamente sanzionatorie, consistenti, ad esempio, nella preclusione della possibilità di pretendere il pagamento degli interessi maturati».

²⁸ Sul punto, V. anche CONTI, *Vendita c.d. porta a porta. La Corte di Giustizia prosegue il percorso tracciato dal caso Heiningen*, cit., 494, il quale ritiene che, a seguito dello scioglimento della vendita conseguente al recesso del consumatore dal contratto di finanziamento, il «venir meno dell'effetto traslativo imporrebbe [...] l'obbligo di ristorare il venditore per il mancato godimento dell'immobile nel periodo in cui ha spiegato effetto il contratto. Ma proprio il collegamento negoziale [...] farebbe venir meno la causa della dazione della somma in favore dell'alienante che sarebbe così onerato, egli stesso e direttamente, di restituire le somme ricevute dal mutuante a tale soggetto. E sarebbe così sempre tale soggetto a dovere eventualmente sopportare il pagamento degli interessi, avendo egli goduto medio tempore delle somme ricevute».

²⁹ Nota, invero, CONTI, *op cit.*, 493, che, in simili casi, non si farebbe riferimento «agli interessi quale corrispettivo della somma data a mutuo – art. 1815 c.c. – quanto alla necessità di far gravare sul debitore il mancato godimento della somma versata dal mutuante».



4. Appunti per un inquadramento degli obblighi restitutori alla luce della lettura rimedi-ale del recesso per inadempimento di obblighi informativi

Al di là del rischio di onerose duplicazioni e di disincentivo dell'esercizio del recesso, la giustificazione della non doverosità degli interessi maturati sulla somma finanziata (i quali, dunque, se corrisposti, diverrebbero oggetto di obbligazione restitutoria in favore del consumatore) può rinvenirsi anche altrove. In particolare, essa sembra risiedere nella chiara torsione in senso rimedi-ale del recesso in parola³⁰.

Nelle riflessioni intorno alle *conseguenze* del recesso consumeristico si rivela, infatti, scarsamente valorizzata la distanza che separa il ripensamento del consumatore che, reso edotto delle condizioni contrattuali, semplicemente ritratta (per le ragioni più disparate, alle quali corrispondono altrettante *rationes* sottese agli *iura poenitendi* contemplati dal legislatore europeo³¹) il proprio consenso, dal "recesso" che, a distanza di tempo dalla conclusione del contratto, il consumatore (più o meno opportunisticamente: e qui si colloca la riflessione sull'abuso³²) esercita adducendo un'incompletezza informativa ovvero la scoperta di condizioni contrattuali che, se conosciute sin da principio, lo avrebbero condotto ad un diverso apprezzamento dell'affare.

Nel primo caso, lo *iura poenitendi* poggia su un quadro informativo completo, alla luce del quale è offerta al consumatore la possibilità di riponderare l'opportunità di rimanere vincolato al contratto. Qui, l'opzione normativa per il termine "recesso" costituisce, come si accennava³³, indice di una (più o meno consapevole) scelta del legislatore, il quale, pur autorizzato dalla normativa europea a prevedere la sospensione dell'efficacia del contratto di credito sino allo scadere del *temps deliberandi* riconosciuto al consumatore, ha nondimeno inteso mantenere il riferimento ad un atto unilaterale, non retroattivo, di scioglimento di un contratto (già) valido ed efficace.

Al contrario, laddove il consumatore non sia stato adeguatamente informato in merito alle condizioni dell'operazione negoziale, difficilmente può parlarsi di un vero e proprio pentimento, giacché mancano le stesse premesse per una scelta consapevole da ritrattare. E anche quando tali condizioni vengano conosciute solo in un momento successivo e si rivelino non convenienti, il recesso esercitato a distanza

³⁰ Sulla categoria del rimedio e sulla prospettiva rimedi-ale cfr., tra tutti e con diversità di accenti, DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano 2003, *passim*; ID., *La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e diritto processuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, 363 ss.; ID., *Forme e tecniche di tutela*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di Mazzamuto, Napoli, 1989, 11 ss.; ID., *Il linguaggio dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 341 ss.; ID., *Rimedi e dintorni*, *ivi*, 2015, 703 ss.; ID., voce *Rimedi contrattuali*, in *Enc. dir.*, I Tematici, vol. I, *Contratto*, diretto da D'Amico, Milano, 2021, 1031 ss.; DI MAJO, MATTEI, *I rimedi*, in Alpa, Graziadei, Guarnieri, Mattei, Monateri, Sacco, *La parte generale del diritto civile. Il diritto soggettivo*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Sacco, Torino, 2001, 105 ss.; MESSINETTI, *Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, 605 ss.; ID., *Processi di formazione della norma e tecniche «rimediali» della tutela giuridica*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di studi in onore del prof. Angelo Falzea*, a cura di Scalisi, Milano, 2004, 209 ss.; MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 585 ss.; ID., *La prospettiva dei rimedi in un sistema di Civil Law: il caso italiano*, in *Jus Civile*, 2019, 720 ss.; MAZZAMUTO, PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012; PIRAINO, *Alcune osservazioni in tema di rimedi*, in *Riv. dir. ec. tras. amb.*, 2010, 35 ss.; NICOLUSSI, *Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1211 ss.; NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, *ivi*, 2015, 583 ss.

³¹ Sulla *ratio* della norma attributiva del diritto di recesso da contratti di credito al consumo, cfr., tra gli altri, DE CRISTOFARO, *Il recesso del consumatore dal contratto di credito*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, cit., 125 ss. e, da una diversa prospettiva, MODICA, *op. loc. cit.*

³² Sul punto, cfr. *infra*, nt. 32.

³³ V. *supra*, nt. 11.



di tempo dalla conclusione del contratto non appare più riconducibile a una logica di ripensamento, ma piuttosto a quella di uno scioglimento conseguente all'inadempimento degli obblighi informativi³⁴. In tali ipotesi, insomma, il "recesso" risponde ad una logica propriamente rimediale, mostrandosi quale forma di tutela a fronte dell'inadempimento di obblighi informativi tipici³⁵. Ciò giustifica la deviazione dal regime dello *ius poenitendi* e l'applicazione di conseguenze restitutorie analoghe a quelle proprie di una risoluzione per inadempimento retroattiva, tra le quali può ricomprendersi, in fattispecie come quella oggetto della sentenza in commento, la ripetibilità degli interessi sulla somma data a mutuo³⁶ (ovvero la loro ripetibilità, ove già corrisposti³⁷).

D'altra parte, alla funzione (rimediale) del recesso è giocoforza ricollegare effetti congruenti³⁸. I quali ben potrebbero coincidere, appunto, con gli effetti restitutori di uno scioglimento del contratto causato dall'inadempimento (di un obbligo sì informativo, ma di fonte legale) della controparte.

³⁴ In questo orizzonte concettuale, allora, il sindacato circa l'abusività del recesso potrebbe assumere, in concreto, la sostanza di un controllo giudiziale circa la connessione teleologica tra la scelta, operata dal consumatore, del rimedio ablativo e l'omissione informativa da questi lamentata. In altre parole, se anche si volesse ritenere che la valutazione circa la non scarsa importanza dell'inadempimento informativo, agli effetti dell'art. 1455 c.c., sia già effettuata dal legislatore in via tipica (per via dell'elencazione tassativa delle informazioni obbligatorie: cfr. artt. 20 e 21 TUB), potrebbe forse residuare uno spazio per l'indagine in ordine all'effettiva correlazione tra il recesso e la scoperta delle condizioni contrattuali taciute dal finanziatore, e questo potrebbe risiedere, appunto, nel sindacato sull'eventuale utilizzo abusivo del rimedio (il quale, pur presupponendo la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del rimedio, è volto a verificare che esso non venga impiegato per il perseguimento di finalità estranee a quelle tutelate dalla norma). Occorre, tuttavia, ribadire che siffatto ordine di considerazioni appare estraneo alla pronuncia in commento, la quale esclude la sindacabilità del recesso esercitato in presenza di omissioni informative e, forse non del tutto casualmente, ne oblitera la funzione rimediale, trattandolo alla stregua di un ripensamento.

³⁵ Per una lettura del recesso in questione in chiave rimediale, cfr. DEL PRATO, *Ai confini della risoluzione per inadempimento*, in *Contratti*, 7, 2013, 653 ss., spec. 656-657, il quale prospettò la possibilità di attingere allo strumentario della risoluzione per inadempimento a fronte della violazione di obblighi informativi tipici. Un superamento di tale limite (e, dunque, un'apertura verso la sussumibilità delle violazioni di doveri informativi atipici entro il sistema posto dagli artt. 1453 ss.) sembra sottesa a Cass., 12 dicembre 2019, n. 32694, in *Nuova giuris. civ. comm.*, 2020, 3, 529 ss., con nota di RENDINA, *Un dovere informativo atipico. Fondamento e rimedi*, la quale, non senza esporsi a critiche (v., infatti, CONSOLO, *La Suprema Corte e la circolazione dei (tanti, o quanti...) beni di provenienza donativa o successoria: quando la cura è (gran) peggio del male*, in *Corr. giur.*, 2020, 5, 616 ss.), riconobbe al promittente acquirente di un immobile, al quale era stata taciuta la provenienza donativa del medesimo, la facoltà di rifiutare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la stipula del contratto definitivo. Si tratterebbe, al postutto, di un rimedio soggetto ad un regime affatto peculiare, che andrebbe esercitato entro un termine di decadenza di quattordici giorni dall'adempimento tardivo (ossia dal ricevimento delle informazioni obbligatorie) e comunque non oltre dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito. In questa prospettiva, può forse avanzarsi l'idea che, nelle ipotesi di omissione informativa, non sia del tutto corretto discorrere, come fanno i più, di un mero differimento del termine di quattordici giorni per l'esercizio dello *ius poenitendi*, poiché non sembra trattarsi del medesimo diritto il cui termine di esercizio inizi semplicemente a decorrere da un momento successivo, bensì di un rimedio che, per presupposti, funzione e regime, si atteggia in termini diversi dal suo omologo.

³⁶ E, si noti, a tale risultato può giungersi trattando, come si propone nel testo, il rimedio in questione alla stregua di una tutela caducatoria a fronte dell'inadempimento di doveri informativi, con conseguente applicazione dell'intero regime della risoluzione del contratto (inclusa la sua retroattività e la conseguente ripetibilità di quanto prestato: tuttavia, per la riconducibilità del mutuo alla categoria dei contratti di durata v. LUMINOSO, *Il rapporto di durata*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 512 ss.).

³⁷ Sul momento a partire dal quale maturano gli interessi sulla somma da restituire potrebbe, poi, giocare un ruolo l'art. 2033 c.c. e, in particolare, la possibilità di valorizzare la mala fede del finanziatore-*accipiens* consapevole di non avere informato correttamente. Anche in questo contesto, tuttavia, si potrebbero sollevare i consueti rilievi relativi alla difficoltà di rintracciare la mala fede in capo a chi riceve una prestazione in virtù di un contratto valido ed efficace (qual è, in linea di principio, il contratto di credito, benché privo del supporto informativo richiesto dalla normativa consumeristica) e, solo in un secondo momento, sciolto. La complessa e dibattuta questione, coinvolgente la possibilità di trarre dalla normativa dell'indebito oggettivo la disciplina applicabile alle restituzioni nelle ipotesi di inefficacia successiva del titolo in forza del quale la prestazione venne effettuata, esula tuttavia dallo scopo di questa breve nota.

³⁸ È proprio la prospettiva rimediale, quale metodo che «mira a conoscere quale soluzione concretamente l'ordinamento offre ad un individuo di fronte alla violazione del suo interesse» (MATTEI, *I rimedi*, cit., 107), che consente di strutturare la



Se così è, l'esigenza di responsabilizzare il consumatore ed evitare che il recesso si traduca in uno strumento di arricchimento ingiustificato appare senz'altro condivisibile, anche alla luce delle possibili derive opportunistiche cui il rimedio può prestarsi³⁹. Tuttavia, ove si intenda valorizzare la logica del collegamento negoziale, tale impostazione dovrebbe essere perseguita in modo coerente e accompagnata da un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte. Sotto questo profilo, se la normativa di derivazione europea non sembra ancora matura per fissare soluzioni univoche e definitive, ciò rischia però di lasciare ancora una volta alla giurisprudenza il compito di governare, caso per caso, fattispecie analoghe a quella oggetto della pronuncia in commento. Spetta dunque all'interprete percorrere fino in fondo la via rimediale, distinguendo tra le diverse logiche sottese agli strumenti consumeristici, nel tentativo di ricondurre a coerenza un sistema che, allo stato, presenta non poche disarmonie.

risposta dell'ordinamento alla luce del bisogno di tutela manifestato dal soggetto che la norma intende, di volta in volta, proteggere. Nella prospettiva di cui al testo, il recesso, letto quale rimedio che si colloca a stretto ridosso della violazione (così DI MAJO, *Il linguaggio dei rimedi*, cit., 2005, 341) dell'obbligo informativo, deve essere orientato nel senso della tutela del consumatore, sul quale sarebbe ultroneo far gravare, a seguito dello scioglimento dei contratti collegati, non solo l'obbligo di corrispondere al concessionario il valore di godimento dell'automobile, ma anche quello di pagare al finanziatore gli interessi sulla somma concessa proprio in vista dell'acquisto.

³⁹ Le quali non sono prive di riflessi, tra le altre cose, sul piano della sostenibilità dei consumi. Per una riflessione sul punto con riferimento agli acquisti online, cfr. MARINO, *L'insostenibile leggerezza del recesso del consumatore nei contratti online: il problema della sostenibilità ambientale delle restituzioni*, in *Rev. Boliv. de Derecho*, 39, enero 2025, 332 ss.